

Il Consiglio di Stato

Gentile Signora
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Segretaria di Stato
Direttrice Segreteria di Stato dell'economia
Holzikofenweg 36
3003 Berna
Invio per e-mail a:
marianne.neuhaus@seco.admin.ch

Indagine conoscitiva del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca sull'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Gentile Signora Segretaria di Stato Ineichen-Fleisch,
gentili signore, egregi signori,

ringraziamo il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per averci interpellato in merito all'indagine conoscitiva sull'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale.

Come già ricordato a più riprese nell'ambito delle numerose consultazioni e richieste di parere diramate dalle autorità federali su questo tema, in Canton Ticino l'utilizzo dell'agevolazione fiscale quale strumento d'incentivo e di attrazione di nuove imprese è considerato soltanto in casi molto particolari, e solo per quei progetti che effettivamente concorrono a rafforzare la competitività territoriale. In ragione delle disposizioni antielusive intraprese dall'Italia (normativa CFC, black list, ecc.), lo strumento dell'agevolazione fiscale in Ticino è stato utilizzato con molta parsimonia. Facciamo notare a margine che, nonostante tutte le rassicurazioni ricevute, la Svizzera figura tuttora sulle black list italiane, ciò che reca grave pregiudizio alle nostre imprese.

In merito all'indagine conoscitiva lanciata ora, non possiamo fare a meno di notare una certa proliferazione di ordinanze e documenti esplicativi, la cui tela di fondo, tra studi preparatori, avamprogetti e progetti esecutivi posti in consultazione in momenti temporalmente distinti e anche distanti tra loro da parte del Consiglio federale e del DEFR, appare di sempre più difficile discernimento. Un giudizio sul disegno complessivo di questa riforma appare pertanto impossibile, in assenza di un pacchetto di documenti consolidato, debitamente spiegato e con esempi che ne illustrino efficacemente l'applicazione pratica, comprendente anche le zone d'applicazione, la formula e le forbici salariali per il calcolo dell'agevolazione massima. Gradiremmo dunque conoscere, una volta concluso l'iter consultivo, l'impianto definitivo della riforma.

Ci permettiamo tuttavia di esprimere alcune osservazioni sui punti di maggior perplessità suscitati in particolare dagli articoli seguenti.

Art. 1 Imprese industriali

Relativamente alla necessità di dare una definizione oggettiva e misurabile del tipo di attività di un'impresa, e in particolare sul suo carattere industriale (Art. 1 dell'ordinanza), ci permettiamo di segnalare la criticità di utilizzare un codice statistico come quello proposto (NOGA), soggetto a interpretazioni piuttosto ampie da parte delle imprese. Avendo affrontato un problema simile relativo al campo d'applicazione della legge cantonale di sostegno all'economia (Legge per l'innovazione economica), suggeriamo di fare riferimento alla Legge federale sul lavoro che, all'Art. 5 cpv. 2, definisce in maniera univoca cosa si intende per impresa industriale. Oltretutto, così facendo, è possibile non solo intercettare le imprese provenienti dall'estero, assogettandole a questo importante strumento di verifica degli obblighi e delle prescrizioni speciali in materia di protezione della salute, durata del lavoro e del riposo, protezione dei giovani, ecc., ma anche verificare, nei casi dubbi, la reale appartenenza al settore industriale tramite decisione dell'Ufficio cantonale competente.

Art. 2 Aziende del settore terziario vicine ad attività produttive

Riguardo alla definizione dei progetti non industriali realizzati da imprese industriali, riteniamo che la formulazione adottata debba precisarne meglio i contenuti. Chiediamo che vengano precisate le funzioni aziendali di carattere non industriale e che queste comprendano attività vicine ai processi industriali quali la ricerca e sviluppo e il supply chain management, e non esclusivamente servizi di carattere finanziario o commerciale, come del resto nell'esempio citato.

Art. 4 Riorientamento

In merito alla definizione di riorientamento, e in particolare alla sua componente innovativa (Art. 4 lett. a), ci permettiamo di suggerire, quale definizione alternativa, che lo stesso debba comportare "un avanzamento tecnologico significativo, l'avvio di una nuova linea di prodotto o l'ingresso in un settore precedentemente non coperto" poiché altrimenti vi è il rischio che tutti gli investimenti di un certo ammontare, compresi anche gli aumenti di capacità che comportano un avanzamento tecnologico dettato semplicemente dal fatto che il macchinario è di ultima generazione, siano considerati come innovativi. Rispettivamente, ci pare che debba essere considerato tra i beneficiari il caso ad esempio di un'impresa attiva da sempre nel settore medicale che decida di avviare una nuova business unit nel campo delle biotecnologie.

Relativamente alla lett. b, ci attendiamo altresì di conoscere che cosa il DEFR intenda per "investimenti rilevanti". Essi si riferiscono a una percentuale sulla media degli investimenti realizzati negli ultimi anni? E che cosa si intende per "dimensioni dell'impresa", il numero di dipendenti o il fatturato? Il concetto non è chiaro.

Suggeriamo infine che, non essendo a nostro avviso espresso in modo sufficientemente esplicito, il concetto relativo alla (ri-)qualifica del personale venga esplicitato attraverso una nuova lettera, lett. c (nuovo): "comporta un aumento delle qualifiche o una riqualifica della maggior parte dei dipendenti".

Art. 7 Inizio dell'agevolazione

Cpv. 1 seconda frase: la disposizione è poco chiara e per certi versi anche contraddittoria. Ai sensi dell'Art. 10 dell'avamprogetto di Ordinanza del CF l'agevolazione dura massimo 10 anni civili. La seconda frase del cpv. in oggetto indica che, se l'assoggettamento non ha ancora avuto inizio, l'agevolazione inizia al più tardi il 31 dicembre dell'anno civile in cui è presentata la domanda. Il rapporto esplicativo indica tuttavia che l'anno civile della domanda (benché l'agevolazione non sia ancora in atto) è calcolato per la quantificazione del periodo massimo di 10 anni di cui all'Art. 10 dell'avamprogetto di Ordinanza del CF.

A nostro modo di vedere, se l'agevolazione non è ancora iniziata durante l'anno della richiesta si dovrebbe presumere al massimo l'inizio della stessa al 1° gennaio dell'anno dopo e considerare al massimo quest'anno (ossia l'anno dopo) come primo anno per il calcolo della durata massima. In caso contrario l'azienda che ha sottoposta una domanda di agevolazione nell'anno X e al 31 dicembre non ha ancora iniziato l'assoggettamento, si ritrova penalizzata di un anno sulla durata. A maggior ragione l'agevolazione dovrebbe iniziare il 1° gennaio dell'anno dopo, se si considera il tenore dell'Art. 8 cpv. 4 che considera le eccezioni a questo riguardo.

Cpv. 2: si consiglia di precisare il capoverso con "Per i progetti di imprese esistenti l'agevolazione fiscale comincia il 1° gennaio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari **legata al progetto che beneficia dell'agevolazione fiscale** e calcolata secondo le norme contabili riconosciute conformemente al Codice delle obbligazioni svizzero".

Cpv. 3: Valgono per analogia le considerazioni espresse al cpv. 1.


Art. 9 Importo massimo

L'incognita principale in merito a questo articolo riguarda le forbici salariali che, sebbene non siano oggetto di questa consultazione, appaiono cruciali per un apprezzamento complessivo della misura.

Confidando che queste osservazioni possano contribuire a migliorare le disposizioni in materia e, nella misura del possibile, a semplificare l'impianto davvero complesso di questa riforma, vogliate gradire, Signora Segretaria di Stato, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



N. Gobbi

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia (con invio interno a):

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch);
- Delegato per le relazioni confederali (delegato.berna@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.